

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LE VERIFICHE PERIODICHE



Le verifiche periodiche finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti di riscaldamento costituiscono l’ultimo adempimento in ordine di tempo – ma non certo di importanza – nel quadro degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L’obiettivo del documento redatto dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) nell’ambito del PP07 “Prevenzione in edilizia e Agricoltura” del vigente Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021/2025 è fornire un richiamo sistematico degli adempimenti richiesti, accompagnato da una sintetica illustrazione delle principali disposizioni legislative di riferimento. Dopo aver delineato i tre ambiti di applicazione (ambienti di vita, cicli produttivi e uso promiscuo), il documento chiarisce quali sono i soggetti individuati dalle norme e le rispettive responsabilità nell’assicurare il rispetto degli obblighi di legge.

Viene, inoltre, illustrato il ruolo dello SPreSAL all’interno del sistema dei controlli sugli impianti di riscaldamento, con particolare attenzione alle interazioni con gli altri organi competenti.

Per quanto riguarda nello specifico le verifiche periodiche, la presentazione fornisce tabelle riepilogative utili a supportare l’attività operativa.

1) CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE VERIFICHE

Le disposizioni normative si applicano agli impianti installati nei seguenti ambiti:

- Ambiente di vita.
- Uso promiscuo.
- Luoghi di lavoro / Cicli produttivi.

2) LEGGI DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Le verifiche periodiche e l'esercizio degli impianti sono regolate da diverse normative specifiche:

Riferimento Normativo	Oggetto	Adempimenti Principali
RD 824/1927	Generatori di vapore e recipienti per gas	Denunce, prime verifiche, verifiche periodiche successive.
DM 21/05/1974	Apparecchi a pressione	Verifica in sede di costruzione, di primo impianto e periodiche.
DM 01/12/1975	Generatori di calore	Denuncia, progettazione, immatricolazione, verifiche.
DM 329/2004	Attrezzi a pressione	Verifica di primo impianto e periodiche successive.
D.LGS 192/2005	Efficienza energetica	Definizione della Responsabilità di esercizio e manutenzione.
DM 11/04/2011 - D.LGS 81/08	Attrezzi di lavoro	Prima verifica e Verifiche Periodiche successive.
DPR 74/2013	Impianti termici per la climatizzazione	Definizione di abilitazioni per l'esercizio e la manutenzione e della figura del Terzo Responsabile.

3) FIGURE OPERATIVE E RESPONSABILI

La responsabilità di esercizio e manutenzione ricade su soggetti diversi a seconda del contesto normativo:


Riferimento Normativo	Figure Operative e Responsabili
RD 824/1927	Costruttore, riparatore, conduttore, proprietario / possessore.
DM 01/12/1975	Costruttore, installatore, amministratore di condominio, ingegnere / tecnico abilitato.

Riferimento Normativo	Figure Operative e Responsabili
DLGS 192/2005	Proprietario, amministratore di condominio, responsabile / terzo responsabile.
DPR 74/2013	Responsabile dell'impianto, delegante e terzo responsabile, installatore e manutentore abilitati.

4) COMPETENZE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI ABILITATI

- **INAIL:**
 - Esame del progetto.
 - Accertamento di Conformità al progetto nel corso della prima verifica.
 - Immatricolazione dell'impianto.
- **AUSL:**
 - Verifiche per accertare il mantenimento dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dell'impianto.
 - Verifiche sui requisiti del locale.
- **Corpo Nazionale VV.F.:**
 - Ispezioni per l'accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi.
- **Soggetti Abilitati:**
 - Possono svolgere solamente le verifiche periodiche per impianti di riscaldamento inseriti in cicli produttivi ed alimentati a combustibile liquido, solido o gassoso secondo le modalità stabilite dall'art. 71, comma 13 del D.LGS 81/08.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle competenze degli enti e soggetti abilitati:



5) ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Apparecchi a pressione - l'utilizzatore ha:

- Fatto denuncia all'INAIL ed ha richiesto la verifica di primo impianto;
- Assoggettato l'attrezzatura a valutazione di conformità a seguito di modifiche (DM 329/04).

Generatori di calore – l'installatore /amministratore ha:

- fatto denuncia all'INAIL;
- fatto redigere il progetto dell'impianto a cura di ingegnere o tecnico abilitato (DM 01/12/1975)

Attrezzatura di lavoro – il datore di lavoro ha:

- fatto denuncia all'INAIL e ha chiesto la prima verifica (D.Lgs. 81/08 e DM 11/04/2011)

6) VERIFICHE PERIODICHE PER AMBITO DI APPLICAZIONE

A. Ambienti di Vita e Uso Promiscuo (D.M. 01/12/1975)

- **Oggetto:** Impianto destinato al riscaldamento di ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria con fluido termovettore (acqua) a temperatura fino a 110°C.
- **Obbligo di Denuncia (A.N.C.C.):** In caso di installazione, modifiche ai dispositivi di sicurezza, sostituzione/modifica dei generatori con aumento di potenza, o in caso di incidenti/gravi avarie.
- **Obbligo di Immatricolazione INAIL e Verifica Periodica Quinquennale AUSL:**
 1. Potenzialità globale dell'impianto $\geq 116 \text{ kW}$.
 2. Impianti con potenzialità $\geq 35 \text{ kW}$ con obbligo di nomina dell'amministratore (maggiore di 8 condomini, ex Art. 1129 c.c.).

B. Luoghi di Lavoro / Cicli Produttivi (D.LGS. 81/2008 ALL. VII)

- **Oggetto:** Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.
- **Obbligo:** effettuazione della verifica quinquennale

LUOGO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	POTENZA IMPIANTO	$P \leq 35 \text{ kW}$	$35 \leq P < 116 \text{ Kw}$	$P > 116 \text{ Kw}$	RIFERIMENTO	PERIODICITA'	SOGGETTO VERIFICATORE
AMBIENTI DI VITA	NO		SI, SOLO CONDOMINI CON AMMINISTRATORE	SI	DM 01/12/1975	5 ANNI	ASL
AMBIENTI DI LAVORO - IMPIANTI RISCALDAMENTO AMBIENTI E PRODUZIONE ACQUA CALDA	NO	NO		SI	DM 01/12/1975	5 ANNI	ASL
LUOGHI DI LAVORO CON IMPIANTO ASSERVITO A PROCESSO PRODUTTIVO	NO	NO		SI	DM 11/04/2011 e DLGS 81/08	5 ANNI	ASLO S.A.

7) I SOGGETTI ESERCENTI

- Ai sensi del D.P.R. 74/2013 l'Amministratore di condominio/il proprietario/datore di lavoro può assumere il ruolo di responsabile di un impianto con potenzialità fino a 232 kW. Per una potenza superiore deve essere in possesso del patentino di secondo grado per conduttori C.T.
- l'Amministratore di condominio/il proprietario/datore di lavoro può provvedere alla nomina di un terzo responsabile/conduttore: impresa o persona fisica in possesso del patentino di secondo grado per conduttori.


8) RESPONSABILITÀ

- **Obbligo del Responsabile dell'Impianto:** Il Responsabile (Proprietario, Conduttore, Amministratore o Terzo Responsabile) deve mantenere in esercizio gli impianti e provvedere all'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione.
- **Condizioni per la Delega al Terzo Responsabile:** La delega può essere rilasciata solo se l'impianto è conforme ai requisiti di legge ed è in possesso della relativa documentazione (Libretto di Centrale, Dichiarazione di Conformità, Libretto Matricolare INAIL, C.P.I.) salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. In tale caso il delegante deve attuare ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in capo al delegante fino alla comunicazione di avvenuto completamento degli interventi che deve essere inviato dal delegato al delegante entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori.

9) ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'OMOLOGAZIONE

Le verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento sono eseguite sul luogo dell'installazione e sono volte all'accertamento del permanere delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione dei progetti. In modo analogo si procede per gli impianto di riscaldamento inseriti in un ciclo produttivo.

Le verifiche prevedono l'esecuzione di accertamenti documentali, esami a vista e prove come riportato nello schema che segue:



La documentazione comprende:

- Libretto matricolare di impianto;
- Schema dell'impianto;
- Dichiarazione dei sistemi di espansione;
- Certificati dei dispositivi di controllo, protezione e sicurezza;
- Certificato di prova idraulica del generatore;
- Documentazione delle verifiche precedenti.

La verifica è svolta utilizzando la documentazione di prima verifica omologativa (libretto matricolare).

Di seguito un'esemplificazione dei possibili scenari:



10) VERIFICHE NEGATIVE

Qualora l'agente tecnico ritenesse l'apparecchio non idoneo al funzionamento ne deve ordinare la sospensione d'uso e deve prescrivere le sostituzioni, riparazioni, aggiunte necessarie stabilendo altresì il termine per l'adempimento e le verifiche da eseguire prima che l'apparecchio possa nuovamente essere utilizzato.